

Cassazione civile sez. III n. 9508/2007

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

U.M. citava in giudizio davanti al Tribunale di Trento il MINISTERO della DIFESA ed i sottufficiali BE.AN. e B.A. per sentirli condannare in solido al risarcimento dei danni che aveva subito a seguito della folgorazione subita nel corso di un'esercitazione durante il servizio di leva.

A sostegno della domanda l'attore esponeva che quale militare semplice aggregato al plotone trasmissioni del Battaglione Alpini Bassano della Brigata Tridentina, nel corso di una esercitazione invernale era stato incaricato di predisporre una postazione radio nei pressi di Cavalese. Senonché, a causa dell'innervamento non essendo raggiungibile la postazione inizialmente stabilita, il maresciallo BE. ed il sergente B. avevano prescelto una postazione in località Bancoline di Varena in prossimità di una linea elettrica dell'alta tensione.

Nel corso delle operazioni di smontaggio, a seguito di una oscillazione, l'antenna si era avvicinata alla linea elettrica provocando in tal modo la sua folgorazione.

A seguito di tale incidente era rimasto per lungo tempo invalido e quindi gli erano residuati postumi permanenti nella misura del 65%.

Si costituivano in giudizio i convenuti che contestavano ogni responsabilità concludendo per il rigetto della domanda, ma il Tribunale, con sentenza del 26/2/2001, li condannava in solido al risarcimento del danno nella misura di L. 796.539.774, oltre interessi e spese.

La sentenza veniva impugnata dall'AMMINISTRAZIONE della DIFESA che, rilevando come sia il BE. che il B. fossero stati prosciolti in sede penale dall'imputazione di lesioni personali gravissime, sosteneva l'impossibilità di liquidare all'attore il danno morale come, invece, aveva fatto il Tribunale.

Si costituiva l' U. assumendo che l'appello era inammissibile per mancata specificazione dei motivi e nel merito contestandone la fondatezza. Il BE. ed il B. restavano contumaci.

Con sentenza 4 giugno 2002 la Corte d'Appello trentina rigettava il gravame e condannava l'AMMINISTRAZIONE alle spese del grado, affermando:

- che l'eccepiteo giudicato penale di assoluzione dei due sottufficiali perché "il fatto non sussiste" riguardava non l'imputazione di una colpa generica ma la colpa specifica dell'inosservanza del D.P.R. n. 323 del 1956, art. 6;

- che nella specie sussistevano gli estremi del reato di lesioni colpose gravissime, onde la risarcibilità anche del danno morale.

Ha proposto ricorso per cassazione il MINISTERO DELLA DIFESA, affidandolo a quattro motivi, illustrati anche con memoria.

L' U. ha resistito con controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo l'AMMINISTRAZIONE ricorrente, denunciando la violazione e la falsa applicazione degli artt. 75 e 652 c.p.p. e 211 disp. att. c.p.p., in relazione all'art. 360 c.p.c., n. 3, si duole che il giudice di appello (conformemente a quello di primo grado), non abbia rilevato che, essendo stata l'azione in sede civile intentata successivamente all'emanazione della sentenza penale di primo grado, la sentenza definitiva di proscioglimento dei due sottufficiali con formula piena ("perché il fatto non sussiste") era vincolante per il giudice civile, il quale non poteva valutare nuovamente e diversamente i fatti su cui era intervenuto giudicato penale.

Con il secondo mezzo la ricorrente denuncia il vizio della motivazione su un punto decisivo della controversia relativo all'interpretazione ed alla portata della sentenza con cui il B. ed il BE. erano stati assolti nel processo penale relativo alla presente vicenda perché "il fatto non sussiste", con conseguente efficacia del giudicato penale in sede civile.

I due motivi, che per la stretta connessione delle rispettive censure vanno esaminate congiuntamente, non colgono nel segno. Infatti il giudice di appello ha rilevato che il Tribunale "ben interpretando il capo di imputazione ascritto al BE. ed al B. ha messo in rilievo come i due imputati siano stati chiamati a rispondere del reato di lesioni colpose in relazione ad una colpa specifica concretizzatasi nella inosservanza del D.P.R. n. 323 del 1956, art. 6 (come evidenziato dalla stessa sentenza penale, ove si afferma chiaramente che "la contestazione è rapportata espressamente ed esclusivamente alla violazione del D.P.R. n. 323 del 1956, art. 6) quindi esclusivamente sotto tale specifico addebito in sede penale è stato valutato il loro comportamento e si è giunti alla pronuncia assolutoria". Traendone la conclusione che siccome la condotta degli imputati sotto l'aspetto di una colpa generica non era stata oggetto di contestazione e tanto meno di valutazione da parte del Giudice penale, ben poteva il giudice civile valutare la condotta sotto tale aspetto in via del tutto autonoma.

Trattasi di affermazione che prende correttamente atto delle profonde modifiche introdotte dal nuovo codice di procedura penale con riguardo ai rapporti tra azione penale e civile per i danni conseguenti ad un reato, sancendo l'autonomia delle due azioni; nonché dell'insegnamento di questa Corte, secondo il quale l'assoluzione dell'incolpato nel giudizio penale con la formula "il fatto non sussiste" non esonera il giudice civile davanti al quale sia stata proposta l'azione per il risarcimento dei danni, dal riesame dei fatti emersi nel procedimento penale ai fini propri del giudizio civile, quando il titolo della responsabilità civile sia diverso da quello della responsabilità penale (Cass. 26 febbraio 1999, n. 1678). E che per il resto si risolve in un accertamento di fatto congruo e logico delle risultanze processuali dalle quali emerge, a carico dei due sottufficiali gerarchicamente superiori al semplice militare di leva, "una duplice condotta colposa ... nella scelta del luogo per la predisposizione della postazione radio in prossimità della linea elettrica ad alta tensione e poi la mancanza di adozione di adeguate cautele che in occasione dello smontaggio dell'antenna avrebbero potuto impedire che la stessa, a causa delle prevedibili oscillazioni derivanti dalla sua flessibilità, potesse avvicinarsi troppo alla linea in modo tale da determinare l'incidente che in effetti si verificò".

I primi due motivi vanno, pertanto, rigettati.

Con il terzo mezzo l'AMMINISTRAZIONE denuncia la violazione e la falsa applicazione dell'art. 2049 c.c. ed il vizio della motivazione su un punto decisivo della controversia in relazione all'art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5, lamentando che la sentenza impugnata non tiene nel debito conto che l'antigiuridicità è qui esclusa dall'essere l'evento conseguenza di un rischio consentito e che tutta questa vicenda va rapportata alla tematica degli ordini e dell'art. 51 c.p. Il motivo è inammissibile perché la questione non è stata mai dedotta nei gradi di merito.

Resta da esaminare il quarto ed ultimo mezzo con cui il MINISTERO, denunciando la violazione e la falsa applicazione dell'art. 2059 c.c. in relazione all'art. 360 c.p.c., n. 3, lamenta che sia stato riconosciuto anche il danno morale in mancanza dell'accertamento di un reato in tutti i suoi elementi.

Neppure questa censura è fondata. Essa risulta già vanificata dalla Corte trentina osservando che nel caso di specie sussistono gli estremi del reato di lesioni colpose gravissime, come sopra detto, a causa della scelta infelice del luogo dove fu installata la postazione radio e per la omessa adozione di particolari cautele nello smontaggio dell'antenna.

Tirando i fili del discorso e concludendolo, il ricorso va rigettato, con le normali conseguenze in ordine alle spese del grado.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna il MINISTERO DELLA DIFESA al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in complessivi Euro 10.100,00, di cui Euro 10.000,00 per onorari,

oltre spese generali ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 27 marzo 2007, nella camera di consiglio della Terza Sezione Civile della Corte di Cassazione.

Depositato in Cancelleria il 20 aprile 2007